



**TRIBUNALE DI MARSALA**

Ufficio del Giudice del lavoro e della previdenza

Il Giudice designato, dott. Antonio Genna,  
sentite, come da verbale, all'udienza del 11 aprile 2014 le parti e i rispettivi difensori, sciogliendo la  
riserva ivi formulata, osserva quanto segue:

I genitori di \_\_\_\_\_ insistono oggi nella conferma del provvedimento, adottato in via  
d'urgenza da questo Ufficio a tutela della sopravvivenza del piccolo, con il quale è stato ordinato al legale  
rappresentante e al responsabile sanitario dell'azienda ospedaliera "Spedali Civili di Brescia" di "riprendere  
immediatamente e senza alcun altro indugio il trattamento terapeutico intrapreso e proficuamente fin qui  
compiuto nei confronti di \_\_\_\_\_ mediante somministrazione nei confronti dello stesso di cellule  
staminali mesenchimali prodotte secondo la metodologia di "stamina" e secondo lo stesso metodo finora  
seguito, eventualmente anche con cellule già presenti nella struttura, senza interruzione alcuna del ciclo di  
cure programmato e fino all'avvenuto completamento della terapia da valutarsi ad opera del medico  
prescrittore".

L'ente convenuto si è costituito, opponendosi alla convalida del provvedimento già reso *inaudita  
altera parte*, eccependo l'avvenuto completamento del ciclo di cure sul piccolo paziente e chiedendo, in via  
subordinata che, ai fini della prosecuzione del trattamento, venga preliminarmente compiuta la valutazione  
degli effetti della terapia fin qui espletata secondo la previsione di cui all'art. 2 co. 4 D.L. 24/13 recentemente  
emanato al fine di disciplinare la sperimentazione clinica del metodo stamina.

Il tenore, meramente formale delle eccezioni dedotte, induce pacificamente a ritenere che nessun  
dubbio venga più sollevato circa la liceità sostanziale del trattamento in questione, anche perché la

possibilità di sperimentazione clinica del metodo stamini è adesso espressamente prevista e autorizzata legislativamente dalla succitata fonte primaria.

Il problema posto dall'ente convenuto attiene, invero, solo alla mancanza di un requisito formale che secondo la tesi difensiva, sarebbe richiesto dalla legge.

L'eccezione è palesemente infondata poiché l'invocata valutazione degli effetti della terapia costituisce non già un presupposto per la prosecuzione del trattamento nei confronti del singolo paziente già trattato, bensì rispetto alla possibilità di estendere temporalmente l'intero programma di sperimentazione clinica del metodo stamini oltre il termine ordinario di diciotto mesi decorrenti, secondo il decreto Balduzzi dalla data del 1 luglio 2013.

Avuto riguardo alle peculiarità del caso, appare, quindi, pienamente confermata la sussistenza del quadro cautelare che legittima l'adozione del provvedimento d'urgenza a tutela del diritto alla vita del piccolo

Con riferimento al *fumus boni iuris* è, infatti, innegabile che il piccolo vanta il fondamentale diritto di continuare a essere curato con la stessa terapia che si è pacificamente rivelata soddisfattiva delle aspettative di miglioramento delle condizioni di sofferenza sue proprie e dei suoi familiari.

E' giuridicamente arduo, infatti, non ravvisare un'atroce barbarie nel privare un malato, ancorché grave e senza speranza, di un sollievo ancora possibile e umanamente praticabile, poiché ciò equivarrebbe a **ledere in modo delittuosamente illecito** la dignità umana e un migliore livello di benessere non solo del paziente, ma anche dei familiari in quanto intrinsecamente assorbiti nella sofferenza del proprio congiunto.

Nel caso in esame, le evidenze storico fattuali e cliniche versate in atti dimostrano, infatti, in maniera peraltro del tutto incontestata, che  sin dall'immediatezza della prima somministrazione di cellule staminali mesenchimali ottenute con il metodo stamini, ha manifestato sensibili miglioramenti che travalicano le ordinarie finalità e aspettative proprie di una qualunque cura compassionevole.

Partendo, infatti, a causa della terribile malattia genetica che lo affligge, la SMA, da un'aspettativa iniziale di vita di circa sei mesi, sta di fatto che, in seguito al trattamento con cellule mesenchimali provenienti dallo stroma osseo del padre, il piccolo è riuscito, non solo a superare tale infausta previsione temporale, ma ha, anzi, goduto di una sensibile e prolungata attenuazione dei terrificanti sintomi della malattia, giungendo nel giro di pochi mesi, contrariamente a quanto gli era assolutamente precluso in

precedenza, a respirare in modo autonomo, a sorridere ai genitori, a muovere gli arti e ad accrescere il proprio peso da 3,7 kg iniziali a 11,8 kg pienamente commisurati alla sua età di tre anni.

Ma non solo, nel caso di specie è altresì documentata e incontestata l'assenza di qualunque effetto collaterale conseguente al trattamento staminali.

Parimenti incontestata è la sussistenza di tutte le circostanze fattuali da cui si ricava con logica evidenza l'incombente minaccia per la sopravvivenza del piccolo paziente e, quindi, il *periculum in mora* ove non si intervenga immediatamente per ripristinare il trattamento arbitrariamente interrotto.

Le pacifiche allegazioni attoree sul punto dimostrano, infatti, che a seguito dell'interruzione del trattamento in questione, le condizioni del piccolo hanno ripreso a regredire e sono da ultimo ritornate a livelli di elevato allarme per la sua sopravvivenza; sul punto, il padre ha, anzi, fornito precise indicazioni temporali avute dai medici che hanno attualmente in cura il piccolo, secondo cui, ove non intervenga alcun fattore di ripresa nel giro di poche settimane, le condizioni del piccolo potrebbero precipitare irreversibilmente verso un imminente decesso.

Ciò riassunto, appare, dunque, conclamato il quadro fattuale sotteso all'invocato provvedimento e appare tanto più evidente la soluzione giuridica da adottare nel caso concreto, non potendosi non apprestare la tutela cautelare negli specifici termini prospettati da parte ricorrente.

Gli interessi giuridici che verrebbero, infatti, irrimediabilmente conculcati in caso contrario sono, innanzitutto, il diritto alla salute e alla vita individuale, essendo evidente che il diniego della prosecuzione della cura staminali determinerebbe una vistosa e inammissibile perdita di chance di sopravvivenza e miglioramento della vita, **ben potendosi, anzi, configurare delle gravi forme di responsabilità penale a carico dei soggetti che, essendo legalmente tenuti a dare attuazione al presente provvedimento, abbiano eventualmente finito con l'integrare, con le loro condotte omissive, oltre che il delitto p.p. dall'art.388 c.p., anche delle forme di contributo eziologicamente rilevante per il mancato impedimento del malaugurato evento morte, ove concretamente evitabile e rinviabile alla luce dei positivi risultati terapeutici progressi.**

Verrebbe, inoltre, irrazionalmente compresso il diritto al miglioramento della vita e della salute collettiva, essendo evidente che l'inopinata interruzione del trattamento priverebbe la società umana e la comunità scientifica della possibilità di apprezzare fino in fondo le caratteristiche, i limiti e le prospettive di un eventuale futuro sviluppo dell'impiego terapeutico delle cellule staminali mesenchimali, sottraendo

fondamentali spazi di avanzamento al progresso medico scientifico, a detrimento del miglioramento delle condizioni di vita generali.

Infine, verrebbe ingiustamente soffocato il diritto all'autodeterminazione individuale, non potendosi misconoscere il fondamentale diritto umano a effettuare le scelte lecite che siano liberamente ritenute più consone alle esigenze della propria sfera individuale e sociale di riferimento.

Conclusivamente, ritiene questo decidente che, nel caso concreto, il ritardo o la subordinazione dell'invocato trattamento sanitario a tardive, controverse, quanto imperscrutabili valutazioni economiche, industriali, lobbystiche, eticistiche e burocratiche, rischierebbe di frustrare in maniera definitiva e irreparabile la tutela degli interessi di rango costituzionale, assolutamente poziori e dominanti nel sistema dei valori giuridici universali, di cui sono portatori i ricorrenti, così da imporsi senza dilazione alcuna l'attuazione del seguente dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies comma 2, 669 octies, 700 c.p.c.

A conferma e integrazione dell'ordine emanato inaudita altera parte

#### ORDINA

al legale rappresentante e al responsabile sanitario dell'azienda ospedaliera "Spedali Civili di Brescia" di riprendere immediatamente e comunque **entro e non oltre il 5 maggio p.v.** il trattamento terapeutico intrapreso e proficuamente fin qui compiuto nei confronti di ..... mediante somministrazione nei confronti dello stesso di cellule staminali prodotte secondo la metodologia di "stamina" e secondo lo stesso metodo finora seguito, eventualmente anche con cellule già presenti nella struttura, senza interruzione alcuna del ciclo di cure programmato e fino all'avvenuto completamento della terapia da valutarsi ad opera del medico prescrittore"

Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 11 aprile 2013.

Il Funzionario Giudiziario  
Anna Maria Ballatore



Tribunale di Marsala  
Depositato in Cancelleria  
Marsala, 16 APR. 2014  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Ballatore

IL GIUDICE